



**FESR  
MARCHE**  
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE  
**POR 2014-2020**

**Rapporto di valutazione ex-ante semplificata degli strumenti finanziari in OT 3 del POR FESR 2014-2020 della Regione Marche a norma dell'art. 37 (2) (g) del Reg. UE 1303/2013 così come modificato dall'art. 2 del Reg. UE 558/2020**

**7 agosto 2020**

**(Documento rivisto ed integrato nel luglio 2022)**

## Sommario

<b>Premessa e misure di semplificazione introdotte a seguito dell'emergenza COVID-19</b>	<b>3</b>
<b>Andamento della situazione socio-economica regionale a seguito dell'emergenza COVID-19</b>	<b>4</b>
<b>Procedura di individuazione del Soggetto gestore e relativi costi di gestione</b>	<b>6</b>
<b>Modalità di attivazione degli interventi 10.1.2 e 24.1.2 'Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa Covid-19' (Luglio 2022)</b>	<b>7</b>
<b>Strategia di investimento e modalità di implementazione del Fondo Emergenza Covid-19 (Luglio 2022)</b>	<b>8</b>
<b>Stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive (Luglio 2022)</b>	<b>10</b>

Nelle sezioni che seguono si riportano i contenuti del “Rapporto di valutazione ex-ante degli strumenti finanziari OT 3 del POR FESR 2014-2020 della Regione Marche a norma dell’art. 37 (2) (g) del Reg. UE 1303/2013” così come modificato dall’art. 2 del Reg. UE 558/2020, pubblicato in data 7 agosto 2020.

Il Reg. UE 558/2020 del 23 aprile 2020 prevede infatti misure di semplificazione all’impianto regolamentare esistente (regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013) al fine di accelerare l’introduzione di misure di sostegno atte a contrastare l'emergenza COVID-19 senza aggravare il lavoro delle Autorità di gestione e dei beneficiari dei nuovi interventi inseriti nei programmi.

Si prevede in particolare che “Per ridurre gli oneri amministrativi e i ritardi di attuazione nei casi in cui la risposta efficace alla crisi sanitaria pubblica impone modifiche degli strumenti finanziari, è opportuno prescindere, per la parte rimanente del periodo di programmazione, dal riesame e dall'aggiornamento della valutazione ex ante e, nel contesto dei documenti giustificativi che dimostrano che il sostegno fornito è stato utilizzato agli scopi previsti, dai piani aziendali aggiornati o documenti equivalenti”.

A seguito di successivi incontri, e in particolare del 41° incontro EGESIF del 29 aprile 2020, sono state date ulteriori indicazioni che prevedono, nel caso di introduzione di nuovi Strumenti finanziari, la redazione di una Valutazione ex ante “light” o semplificata, che attesti la necessità dell'introduzione dello strumento finanziario.

I contenuti del predetto rapporto sono stati rivisti ed integrati in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:

- *Modalità di attivazione degli interventi 10.1.2 e 24.1.2 ‘Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa Covid-19’*
- *Strategia di investimento e modalità di implementazione del Fondo Emergenza Covid-19*
- *Stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive*

L’insieme delle considerazioni esposte nel presente documento costituiscono a tutti gli effetti una valutazione ex-ante semplificata degli strumenti finanziari semplificata (o “light”) così come prevista ai fini di attestare la necessità dell’introduzione di nuovi strumenti finanziari<sup>1</sup>. Il presente documento integra e sostituisce il precedente rapporto pubblicato in data 7 agosto 2020.

---

<sup>1</sup> In merito, si veda la nota EGESIF 20-0006-00 del 06/05/2020.

Il Rapporto sull'Economia delle Marche di Banca d'Italia di luglio 2020 evidenzia che la domanda interna è risultata in forte calo nella prima metà del 2020; nel primo trimestre anche le vendite all'estero hanno registrato una forte diminuzione. Le informazioni tratte dall'indagine straordinaria realizzata dalla Banca d'Italia tra la metà di marzo e la metà di maggio suggeriscono che nelle Marche la caduta del fatturato industriale nel primo semestre del 2020 possa essere stata considerevole e superiore alla media italiana. Tra i comparti manifatturieri più colpiti vi sono le tradizionali specializzazioni della regione, quali il calzaturiero, afflitto da una crisi quasi decennale, e quello dei beni per la casa (elettrodomestici e mobili); l'alimentare e la chimica-farmaceutica, la cui attività non è stata sospesa, hanno invece conseguito risultati migliori. Nel terziario, risultano assai svantaggiate le attività che comportano l'aggregazione sociale e la circolazione delle persone, quali la ristorazione, i trasporti e il turismo. Nelle Marche l'attività turistica si concentra nella stagione estiva; nel confronto con l'Italia, l'impatto negativo della pandemia potrebbe essere attenuato dalla minore dipendenza dal turismo internazionale.

Le imprese regionali hanno pianificato il ridimensionamento degli investimenti per l'anno in corso, a causa dell'incertezza che circonda l'evoluzione della pandemia e delle principali variabili economiche. Le aziende, peraltro, affrontano l'attuale congiuntura con una struttura finanziaria più solida rispetto alla vigilia della doppia recessione del 2008-2013. Nell'ultimo decennio, infatti, il grado di indebitamento è diminuito, le scadenze medie dei prestiti si sono allungate e l'incidenza degli oneri finanziari sulla redditività operativa è scesa su livelli storicamente contenuti. L'elevato peso delle attività liquide nei bilanci delle imprese può avere concorso a fronteggiare il fabbisogno di liquidità emerso con la caduta dell'operatività; le condizioni finanziarie delle aziende saranno inoltre sostenute dalle misure governative per contenere i costi, facilitare l'accesso al credito e dilazionare il rimborso dei prestiti. Nel marzo 2020 il credito alle imprese regionali è tornato a crescere, sostenuto soprattutto dai finanziamenti concessi alle maggiori imprese dei comparti industriali sottoposti a sospensione.

In riferimento al credito alle imprese, lo stesso rapporto evidenzia che la sua contrazione è proseguita anche nei primi mesi dell'anno in corso. In marzo, in concomitanza con la diffusione della pandemia, i prestiti sono tornati però a crescere (2,2 per cento su base annua), sostenuti dall'industria manifatturiera (9,4 per cento) e in particolare dai comparti dei prodotti elettronici e del tessile, abbigliamento e calzature; si è inoltre pressoché arrestato il calo dei prestiti ai servizi (fig. 2.9.b). L'incremento dei finanziamenti ha riguardato esclusivamente le aziende di maggiore dimensione (fig. 2.9.a) e caratterizzate da favorevoli profili di rischio. La dinamica espansiva è confermata anche ad aprile, ultimo dato disponibile, ancora provvisorio.

La sospensione delle attività non essenziali e **più in generale la crisi provocata dalla pandemia hanno determinato carenze di liquidità per alcune categorie di imprese**. Le misure varate dal Governo con il DL 18/2020 (decreto "cura Italia") e con il DL 23/2020 (decreto "liquidità") vanno peraltro nella direzione, rispettivamente, di ridurre gli esborsi verso il sistema bancario attraverso il meccanismo della moratoria e di agevolare il ricorso a nuovi finanziamenti da parte delle imprese attraverso garanzie pubbliche.

La moratoria introdotta dal DL 18/2020 offre la possibilità alle imprese di piccole e medie dimensioni e alle micro imprese (compresi i lavoratori autonomi), privi di debiti classificati come deteriorati al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del provvedimento, di beneficiare di alcune misure: impossibilità per gli intermediari di revocare fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito e prestiti non rateali in scadenza e la sospensione, sempre fino a tale data, del pagamento delle rate di mutui e dei canoni di leasing.

In riferimento al tema delle garanzie e dei Confidi, si evidenzia che nel 2019 nelle Marche la quota di prestiti alle imprese assistita da garanzie (reali o personali), superiore rispetto alla media nazionale, è ancora leggermente cresciuta (al 61,8 per cento, dal 61,3 del 2018). Con riferimento alle garanzie prestate nell'anno da garanti consortili e pubblici, il valore di quelle rilasciate dai Confidi, in rapporto ai prestiti garantiti, è rimasto invariato mentre è cresciuto quello delle garanzie rilasciate dai soggetti pubblici (dal 6,4 al 7,0 per cento del totale dei prestiti garantiti). Tra quest'ultimi, rientra il Fondo centrale di garanzia (FCG), al quale il decreto "liquidità" ha attribuito un ruolo di rilievo per agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese.

Il DL 23/2020, infatti, ha ampliato le possibilità per le imprese di accedere a garanzie pubbliche per tutto il 2020: l'operatività del FCG è stata estesa alle imprese fino a 499 dipendenti e anche a quelle con debiti classificati come deteriorati ma diversi dalle sofferenze dopo il 31 gennaio 2020. Sui finanziamenti di importo fino a 25.000 euro, la garanzia del FCG è totale e gratuita ed è concessa senza valutazione da parte del Fondo. Al 26 maggio, il Fondo aveva accolto quasi 13.000 richieste di garanzie di imprese con sede in regione, per un importo di finanziamenti pari a circa 257 milioni di euro.

Il DL 23/2020 ha inoltre previsto che possano ricorrere alla garanzia del Fondo anche imprese insediate in regioni dove sono presenti limitazioni all'accesso alla garanzia diretta del Fondo, tra cui le Marche, dove, per finanziamenti fino a 150.000 euro, l'operatività del Fondo era finora limitata a interventi in controgaranzia di consorzi di garanzia collettiva fidi.

Si evidenzia quindi il fabbisogno importante, espresso dal tessuto imprenditoriale, di strumenti di sostegno al credito delle imprese.

In quest'ambito è intervenuta direttamente anche la Regione Marche che ha trasferito in aprile (legge regionale 10 aprile 2020, n. 13) ai Confidi iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB (con sede operativa nelle Marche) le risorse provenienti dal neocostituito 'Fondo emergenza Covid-19' (8,2 milioni di euro) per consentire la concessione a operatori regionali di finanziamenti a tasso agevolato (non superiore all'1,0 per cento). Per ogni erogazione (di durata massima di 6 anni, con preammortamento di 24 mesi), il 50 per cento dell'importo è coperto da risorse pubbliche (della Regione Marche e della Camera di Commercio regionale) e la rimanente parte è messa a disposizione dai Confidi che erogano direttamente i prestiti. Destinatari dell'intervento possono essere imprese di piccole dimensioni e lavoratori autonomi che riceveranno, rispettivamente, finanziamenti di importo massimo di 40.000 euro (elevabili a 50.000 in caso di copertura di spese per il rilancio e la diversificazione delle attività) e 5.000 euro.

Per questo strumento, visto il fabbisogno espresso dal tessuto imprenditoriale marchigiano, è stata prevista la possibilità di integrare la dotazione prevedendo il ricorso alle risorse comunitarie, ottenute dalla riprogrammazione delle misure del POR FESR.

## Procedura di individuazione del Soggetto gestore e relativi costi di gestione

---

Per favorire l'implementazione di un intervento volto a sostenere il miglioramento dell'accesso al credito per le imprese, è stata prevista la possibilità di incrementare, con risorse comunitarie, la dotazione della LR 10 aprile 2020, n. 13 "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19".

Con la medesima legge la Regione ha disposto di trasferire le risorse finanziarie del fondo ai Confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ne fanno richiesta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), ai seguenti fini:

- a) concessione di prestiti a tasso agevolato;
- b) concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio;
- c) riassicurazione dei Confidi per le garanzie a favore delle imprese agricole.

Individuando i seguenti criteri di selezione per i Confidi:

- a) essere iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- b) avere una sede operativa nel territorio della Regione;
- c) operare per le imprese del territorio.

Tale misura si inquadra tra gli strumenti attuativi previsti dall'Accordo che il Ministro Provenzano si accinge a firmare con tutte le Regioni relativo alla "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020, convertito in Legge n.77 del 17 luglio 2020". L'Accordo prevede che le risorse relative ai POR, individuate per la riprogrammazione, concorrano al finanziamento delle sottoelencate priorità:

**"Attività economiche: istituzione o rafforzamento della dotazione di sezioni regionali del Fondo Centrale di Garanzia per il finanziamento di misure di garanzia per il sostegno al capitale circolante, di garanzia a sostegno della moratoria dei debiti delle imprese, per la concessione di prestiti a lungo termine a tassi agevolati; di garanzia anche attraverso i Confidi regionali per l'abbattimento dei tassi di interesse, ovvero rafforzamento di strumenti finanziari regionali finalizzati a sostenere la liquidità delle imprese e/o già attivati per sostenere soggetti con difficoltà di accesso al credito ordinario derivanti dall'emergenza da Covid 19, nonché strumenti previsti nell'ambito del temporary framework per sovvenzioni a fondo perduto a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi.**

In esito all'istruttoria effettuata sulle risorse riprogrammabili e sulla base delle previsioni di tiraggio di una tale tipologia di strumento è stata quantificato un ammontare di risorse comunitarie pari a 19 mln di euro al fine di incrementare la dotazione del fondo<sup>2</sup>.

Come già previsto nell'aggiornamento alla VEXA effettuato a luglio scorso, la Regione Marche per la selezione e individuazione del soggetto gestore potrà utilizzare, ad esempio, procedure come la Gara di Appalto, l'Avviso di Interesse Pubblico o il Bando di Gara.

Qualsiasi procedura per l'individuazione del soggetto gestore dovrà comunque prevedere un contenimento dei costi per la gestione del Fondo, al fine di poter garantire la massimizzazione della dotazione finanziaria a disposizione dei beneficiari ultimi. In tal senso è già previsto nella legge regionale che **non siano posti a carico della dotazione del fondo i costi di gestione.**

---

<sup>2</sup> Per quel che concerne la dotazione del fondo, si veda anche più oltre la sezione 'Strategia di investimento e modalità di implementazione del Fondo Emergenza Covid-19'.

## **Modalità di attivazione degli interventi 10.1.2 e 24.1.2 'Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa Covid-19' (Luglio 2022)**

---

Nell'ambito della risposta alle pesanti ripercussioni sul tessuto economico regionale manifestatesi a seguito dell'insorgenza dell'epidemia Covid-19, si è reso necessario attivare nuovi interventi che potessero rafforzare gli strumenti a supporto della liquidità delle imprese, in piena coerenza con le esigenze individuate dall'Unione europea nel cd. "Pacchetto Covid", nonché con gli strumenti attuativi individuati come prioritari nell'ambito dell'Accordo tra Governo e Regioni per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 a seguito dell'emergenza Covid-19.

In tale contesto, gli interventi di 'Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa Covid-19' attivati nell'ambito del POR FESR Marche hanno inteso sostenere il miglioramento dell'accesso al credito per le imprese, attraverso il potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia con il sistema nazionale di garanzia e favorendo forme di razionalizzazione che potessero valorizzare il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci. L'azione ha inteso proseguire il processo di razionalizzazione del sistema regionale delle garanzie per favorire l'accesso al credito delle PMI con una azione anticiclica che potesse fornire alle imprese la liquidità necessaria per il loro rilancio e sviluppo, soprattutto in una fase nella quale numerose aziende marchigiane si erano viste costrette alla sospensione delle attività a causa del Covid-19.

In particolare, a seguito della modifica di programma adottata dal Comitato di Sorveglianza in data 28 luglio 2020, le risorse del POR FESR Marche sono andate a sostenere il "Fondo Emergenza Covid-19" istituito da L.R. del 10 aprile 2020, n.13 per essere utilizzate, conformemente all'art. 3 lett. a) e lett. b), ai fini della concessione di prestiti agevolati e per l'abbattimento dei costi degli interessi e della garanzia. A tale proposito, è importante notare che, alla luce della natura eccezionale della crisi, la decisione di finanziare uno strumento già esistente rispondeva all'esigenza di attivare il sostegno attraverso una modalità che ne garantisse la capacità di raggiungere le imprese con la massima tempestività. È altrettanto importante ricordare come tale decisione riflettesse l'ottimo tiraggio registrato fino a quel momento dal fondo L.R. 13/2020, a conferma di una domanda consistente da parte delle imprese per il sostegno fornito<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> A conferma di ciò, a fronte di risorse regionali destinate al fondo per un ammontare pari ad 6 milioni di euro, il totale concesso nell'ambito della Linea A risultava essere pari a 5.948 mila euro al 28 settembre 2020. Si veda in merito il Decreto del Dirigente di Servizio "Attività produttive, lavoro e istruzione" n. 385 del 28/09/2020.

Ai sensi dell'Articolo 37, comma (2)(e), del Regolamento 1303/2013, si prevede che la valutazione ex-ante degli strumenti finanziari illustri la strategia di investimento proposta. A tale riguardo, al momento dell'attivazione degli interventi considerati, si è ritenuto che, nonostante il repentino mutamento delle condizioni di contesto, le considerazioni svolte nell'ambito delle valutazioni ex-ante precedentemente svolte, risultassero in gran parte confermate<sup>4</sup>, con alcune specificazioni:

- Si è ritenuto che attivare uno strumento finanziario istituito a livello regionale sotto la responsabilità dell'autorità di gestione ed affidando compiti di esecuzione ad un organismo di diritto privato, ai sensi dell'Articolo 38, comma (4)(c), del Regolamento 1303/2013, potesse essere **l'opzione di implementazione** più favorevole, specie in considerazione dell'urgenza degli interventi e della prevista capacità degli interventi stessi di attrarre soggetti candidabili alla gestione del fondo dotati dei necessari requisiti e capacità. Tale ipotesi risultava essere avvalorata dai positivi riscontri derivanti dalle esperienze pregresse non dissimili avviate nel corso della programmazione 2014-2020.
- Con riferimento alla **forma tecnica** del sostegno, è stato privilegiato un approccio flessibile, prevedendo sia una linea di **prestiti agevolati con condivisione del rischio** erogati dai Confidi che forme di agevolazione nell'ambito dell'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio. Tale modalità di intervento intendeva tra l'altro attivare il ruolo potenzialmente determinante dei soggetti mutualistici, in modo particolare quelli più grandi, solidi, organizzati e operativamente diversificati, a fronte di un tessuto produttivo rappresentato in misura significativa da imprese troppo piccole per poter essere servite adeguatamente dal mercato bancario. Giova anche ricordare come l'impostazione proposta rifletteva ugualmente le modifiche introdotte al Fondo Centrale di Garanzia<sup>5</sup>, che avevano portato ad una rapida e vigorosa accelerazione del sostegno fornito dal Fondo stesso alle imprese attive sul territorio regionale già a partire dal secondo trimestre del 2020<sup>6</sup>. Per di più, la forma tecnica prescelta appariva del tutto coerente con le iniziative intraprese da parte da altre amministrazioni regionali in sede di riprogrammazione delle risorse dei Fondi strutturali (e principalmente del FESR) a seguito dell'emergenza Covid-19<sup>7</sup>.

Va notato inoltre che, a fronte di un ammontare pari a 19 mln di euro inizialmente stimato al fine di incrementare la dotazione del fondo, si è successivamente considerato più opportuno utilizzare le risorse comunitarie ai fini della sola erogazione di prestiti agevolati con condivisione del rischio, per un ammontare pari a 5 milioni di euro<sup>8</sup>. Al tempo stesso, il finanziamento dell'intervento per la concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio è stato demandato al Piano Operativo Complementare per un totale di 14 milioni di euro, lasciando pertanto inalterata la natura dell'intervento **sia per quel che concerne le forme tecniche previste che per la complessiva portata finanziaria**.

A seguito dell'avvio della misura, vari dispositivi regionali<sup>9</sup> sono intervenuti a modificare il quadro iniziale della Legge 13/2020, apportando modifiche anche di carattere "sostanziale", a livello temporale (proroga dello

<sup>4</sup> Si veda in particolare l'Aggiornamento del rapporto di valutazione ex ante degli strumenti finanziari OT n.1 e OT n.3 del POR FESR 2014-20 della Regione Marche a norma dell'art. 37 (2) (g) del reg. UE 1303/2013 del 2017, nonché i successivi ulteriori aggiornamenti.

<sup>5</sup> Con il Decreto-Legge 23/2020, il Governo italiano ha previsto un incremento al 90% del livello di garanzie per le operazioni di importo fino ai 5 milioni di euro garantite dal Fondo Centrale di Garanzia, e percentuali di garanzie elevate sui prestiti maggiori di tale importo da concedersi da parte di SACE. Inoltre, con la legge di conversione del DL Liquidità (L. 40/2020) è stata prevista la concessione automatica della garanzia da parte del Fondo Centrale con copertura al 100% per finanziamenti di importo massimo pari a 30 mila euro (25 mila euro in precedenza).

<sup>6</sup> Come anche confermato a posteriori dal valore dell'importo dei finanziamenti accolti dal Fondo, passato dai 720 milioni di euro circa del 2021 ai 4.2 miliardi di euro del 2020 (+480%).

<sup>7</sup> Sebbene allora ancora parzialmente in via di definizione, tali iniziative risultano essere state successivamente in gran parte confermate a livello nazionale, come indicato dall'attribuzione nel corso del 2020 di oltre il 400 milioni di euro delle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei POR a favore di strumenti finanziari per l'erogazione di prestiti. Si veda in merito Agenzia per la Coesione Territoriale (2021), Il contributo degli Strumenti finanziari cofinanziati dai Fondi strutturali nel fronteggiare gli effetti economici della crisi pandemica da Covid-19 – Dicembre 2021.

<sup>8</sup> A proposito dell'utilizzo delle risorse comunitarie nell'ambito dello strumento finanziario, giova ricordare che la fattispecie della non ammissibilità dell'operazione completamente attuata o portata materialmente a termine non si applica nell'ambito dell'emergenza Covid. L'art. 25 bis comma 7 del 1303 (introdotto dal Reg 558/2020) ha previsto infatti la deroga all'art 65 comma 6, che non si applica alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19.

<sup>9</sup> Trattasi principalmente della L. 25 del 02/7/2020, L. 47 del 24/11/2020, L. 13 del 25/06/2021, oltre che L.33 del 02/12/2021.

strumento) o a livello di destinatari ammissibili, ad esempio. A fronte di tali aggiornamenti, non si è ritenuto di dover procedere ad una revisione formale della valutazione ex-ante, in considerazione del fatto che le linee guida in tema di flessibilità ai fini della facilitazione nell'utilizzo di supporto attraverso gli strumenti finanziari nell'affrontare l'impatto economico della crisi Covid-19 escludono la necessità di una tale revisione formale a fronte di modifiche alla strategia di investimento.

Con riguardo alla selezione del soggetto gestore, come già previsto nei precedenti aggiornamenti della VEXA, si è proceduto a considerare varie possibili procedure, nonché a valutare attentamente le opzioni ed i margini di manovra disponibili nell'ambito del quadro in materia di appalti pubblici<sup>10</sup>. A seguito di tali considerazioni, si è scelto di operare attraverso la modalità della manifestazione di interesse sulla base esclusivamente di criteri di ammissibilità<sup>11</sup>, con l'intento di selezionare una pluralità di soggetti ritenuti idonei, e promuovere così la più ampia e rapida attuazione delle misure di sostegno. La procedura di selezione individuata ha previsto che fossero candidabili alla gestione del fondo esclusivamente Confidi iscritti all'Albo ex art. 106 del TUB, cd. confidi maggiori, soggetti alla vigilanza di Banca d'Italia, o che, nel caso di partecipazione di confidi di cui all'art. 112 TUB, cd. confidi minori<sup>12</sup>, tale partecipazione richiedesse la costituzione in RTI con almeno un Confido ex art. 106 nel ruolo di capofila. Giova inoltre ricordare che la procedura di selezione adottata ha disciplinato che non fossero posti costi di gestione a carico della dotazione del fondo, come in tal senso già previsto nella legge regionale.

---

<sup>10</sup> Si veda in proposito la Comunicazione della Commissione, Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 (2020/C 108 I/01).

<sup>11</sup> Si veda la procedura scritta per l'approvazione della proposta di modifica dei criteri di selezione per gli interventi 10.1.2 – 24.1.2 (Confidi L.R.13/2020) e 31.1.1 (Servizi Sanitari), attivata il 28 luglio e conclusasi l'11 agosto 2020.

<sup>12</sup> A partire dal 10 febbraio 2021, tali confidi sono soggetti alla vigilanza dell'Organismo Confidi Minori.

## Stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive (Luglio 2022)

---

Ai sensi dell'Articolo 37, comma (2)(c), del Regolamento 1303/2013, è previsto che la valutazione ex-ante degli strumenti finanziari fornisca una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere. A tale riguardo, giova ricordare come al momento dell'attivazione degli interventi, in considerazione della nota EGESIF sopra richiamata e fatto salvo il caso si rendesse necessario il trattamento differenziato degli investitori, tale elemento fosse da considerarsi **non vincolante** e potesse essere comunque aggiornato anche successivamente in linea con gli sviluppi del mercato<sup>13</sup>.

Nel merito, per quel che concerne i prestiti agevolati, gli interventi hanno previsto che le risorse del programma concorressero per una quota fino al 50% del totale dei singoli prestiti. Giova ricordare come a fronte di tale modalità di condivisione del rischio il fondo L.R. 13/2020 fosse stato in grado di attrarre una domanda consistente da parte delle imprese già nei mesi antecedenti l'istituzione degli interventi di 'Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa Covid-19' nell'ambito del POR FESR Marche 2014-2020. È ugualmente importante sottolineare come tale impostazione implicasse un accresciuta esposizione al rischio da parte delle risorse private coinvolte nello strumento rispetto ad esperienze precedentemente attivate nell'ambito dello stesso POR FESR<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> L'introduzione di tale dispositivo ha inteso fornire una risposta alle difficoltà di pervenire a delle previsioni sufficientemente accurate, a causa della situazione in continuo mutamento e della profonda incertezza circa l'evoluzione del complessivo quadro economico.

<sup>14</sup> In particolare, gli interventi di "Sostegno ai processi di fusione dei Confidi" attivati in precedenza hanno previsto una copertura dei singoli interventi nella misura massima del **70% del credito di cassa** erogato dai Confidi alle imprese. In merito, si veda il "Servizio di attività di Valutazione del POR FESR 2014-2020 Regione Marche: Approfondimento tematico: Lo sviluppo di un sistema di agevolazioni connesse al rilascio delle garanzie nell'ambito degli Strumenti finanziari del POR FESR Marche 2014-2020" del 30 giugno 2021.